



CONFINDUSTRIA  
Benevento

Verbale di Accordo

Addì 22 marzo 2022 in Benevento, presso la sede di Confindustria Benevento

tra

Nestlé Italiana S.p.A. rappresentata da: Daniele Biondi, Factory Manager, Stefania Napolitano, Factory Human Resources Manager e Gianluigi Toia, Head of Industrial Relations, assistita da Confindustria Benevento in persona di Teresa Giornale, Responsabile Area Lavoro, Welfare e Formazione

e

le Segreterie Provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA UIL e CISAL, rappresentate rispettivamente da Alfonso Iannace, Carlo Ceccarelli e Angelo Franzese, Antonio De Lillo e Giovanni Minicozzi, unitamente alla RSU dello Stabilimento di Benevento, nelle persone di Carmine Panella, Antonio Mastrovito, Vincenzo Gramazio e Amedeo Miele.

Premesso che:


- Nestlé Italiana S.p.A., Azienda operante nel settore alimentare, applica il CCNL per l'Industria Alimentare;
- che alla data odierna nel Sito di Benevento sono occupate n. 229 persone, tra Quadri, Impiegati, Intermedi e Operai;
- in particolare, per quanto riguarda il personale Operaio e intermedio, per i quali l'organizzazione aziendale prevede il lavoro a turni avvicendati sulle 24 ore, risultano in forza:
  - n. 104 Operai e Intermedi full time con orario di 40 ore settimanali
  - n. 18 Operai part time con orario di 30 ore settimanali, ovvero 1560 ore annue
  - n. 50 Operai part time con orario di 25 ore settimanali, ovvero 1300 ore annue
  - n. 23 Operai part time con orario di 20 ore settimanali, ovvero 1040 ore annue
- in data 11 marzo 2022, per il tramite di Confindustria Benevento Nestlé Italiana S.p.A. ha formalmente comunicato - ai sensi e per gli effetti degli artt.4 e 24 della Legge 23 luglio 1991

n.223 – di trovarsi nella necessità di dover procedere al licenziamento di 78 lavoratori [Quadri, Impiegati, Intermedi e Operai] dell'Unità di Benevento, località Ponte Valentino, i quali risultano strutturalmente in esubero rispetto alle proprie esigenze organizzative e produttive, a causa:

- dell'estrema variabilità dei volumi produttivi legati all'andamento dei consumi di pizza surgelata sul mercato domestico, nonché all'instabilità delle commesse provenienti dalle diverse consociate estere del Gruppo, le quali rappresentano circa il 60% dei volumi produttivi dello Stabilimento
- della necessità di adeguare la struttura organizzativa dello stabilimento di Benevento coerentemente con la progressiva integrazione sinergica, a livello europeo delle strutture di supporto alla produzione;
- le RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno formalmente richiesto all'Azienda di adottare provvedimenti che consentano di fronteggiare adeguatamente la situazione attraverso soluzioni compatibili con il mantenimento dei livelli occupazionali e, comunque, di carattere non traumatico, in particolare facendo ricorso al Contratto di Solidarietà, a norma dell'art. 21, c. 5 D.Lgs, 14 settembre 2015, n. 148.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:





- risulta necessario procedere ad una immediata rimodulazione degli orari di lavoro individuali al fine di evitare che costi indebiti gravino sul costo del prodotto, compromettendo la competitività dello stabilimento che si trova – *in primis* - a competere con altri centri produttivi europei del Gruppo nell'aggiudicarsi le commesse estere;
- al fine di contenere i costi e salvaguardare i livelli di competitività internazionale conseguiti negli ultimi anni dallo stabilimento nonché evitare le conseguenze traumatiche a livello personale e sociale derivanti da un licenziamento collettivo, la situazione di cui in premessa sarà gestita attraverso il ricorso al Contratto di Solidarietà che coinvolgerà 123 lavoratori full time in forza allo stabilimento di Benevento;
- il Contratto di Solidarietà sarà adottato con le seguenti modalità:
  1. l'orario di lavoro contrattuale individuale sarà ridotto con intervento del trattamento di integrazione salariale previsto per legge secondo lo schema previsionale di cui all'allegato A;



Pag. 2 | 4

2. la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro individuale ivi indicata potrà essere aumentata in base alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, fermi restando il limite individuale e la misura media mensile massima prevista per legge in rapporto alla platea dei lavoratori interessati;
3. l'applicazione del contratto di solidarietà è prevista nell'ambito di un arco temporale di 12 mesi a decorrere dal 28 marzo 2022 e la riduzione dell'orario con intervento dell'integrazione salariale interesserà, in maniera scaglionata e non uniforme, i profili professionali in esubero, individuati nominativamente nell'allegato B;
4. in relazione alla specificità delle produzioni ed in funzione della variabilità del mercato, l'Azienda potrà modificare in aumento gli orari ridotti, prolungandoli sino al raggiungimento dell'orario contrattuale, dandone agli interessati un preavviso di almeno 24 ore;
5. al lavoratore che aderisca alla richiesta di cui al precedente punto 4 senza il preavviso ivi previsto, sarà erogata l'indennità di disponibilità di cui all'accordo sindacale sottoscritto in data odierna;
6. resta inteso che per tali ore lavorate in più, l'Azienda corrisponderà la normale retribuzione e non richiederà alcuna integrazione salariale;
7. il prolungamento dell'orario ridotto di cui ai punti 4 e 5 potrà non riguardare tutto il personale coinvolto nel contratto di solidarietà, ma esclusivamente quello necessario per sopperire ad esigenze di maggior lavoro;
8. durante la vigenza dei contratti di solidarietà, i lavoratori interessati non dovranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Le eventuali ore prestate oltre il normale orario contrattuale determinate da situazioni di dimostrata emergenza non saranno retribuite, bensì convertite in riposi compensativi individuali da fruire prioritariamente alla riduzione di orario, ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni contrattuali e ciò per tutto il personale interessato dal contratto di solidarietà e per tutto il periodo di vigenza del medesimo;
9. in via eccezionale le sospensioni dal lavoro con intervento della solidarietà non avranno alcun riflesso sulla maturazione dei ratei di 13°, 14°, ferie, riposi compensativi e PAV;
10. per il TFR trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.1, comma 3 L. 297/1983 e dell'art. 1 D.L. 726/1984 convertito nella L. 863/1984;

6

to    


11. le Parti, a livello aziendale, monitoreranno le modalità di applicazione del presente accordo con cadenza mensile;

12. l'Azienda anticiperà alle normali scadenze retributive gli importi corrispondenti alle integrazioni a carico dell'INPS.


Con il presente accordo si intende conclusa ed esperita con esito positivo la procedura di consultazione di cui alla legge 223/91, introdotta con lettera di Confindustria Benevento dell'11 marzo 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.


Nestlé Italiana S.p.A.




la R.S.U.




CONFINDUSTRIA BENEVENTO




FAI-CISL



FLAI-CGIL



CISAL



UILA UIL



ALLEGATO A

Profili Professionali	esubero	Ore annuali in esubero	Lavoratori coinvolti in CDS	Riduzione oraria pro capite media annua	% riduzione orario di lavoro
Impiegati e quadri addetti alle attività di staff e supporto alla produzione	6	12.096	18	672	33%
Operatori e intermedi full time	72	145.152	105	1382,4	69%
TOTALE	78	157.248	123	1.278	63%

